



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

PROVINCIA DI ORISTANO

copia conforme (originale firmato digitalmente)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 del 21-06-2021

Oggetto: Validazione e approvazione del P.E.F. del servizio di gestione rifiuti e approvazione tariffe provvisorie TARI anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **19:09**, nell'aula consiliare del Comune di Santu Lussurgiu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** in **prima** convocazione in seduta **Pubblica** composto dai signori:

Loi Diego	P	Chessa Nicola	P
Citroni Francesca	P	Casula Cecilia	P
Atzori Caterina Maria	P	Matta Giovanni	P
Corona Alessandro	P	Pische Francesco	P
Caratzu Vittorio	P	Barracu Fabrizio	P
Bellinzas Francesco	A	Deriu Domenico	P
Carrus Angelo	P		

ne risultano presenti n. **12** e assenti n. **1**.

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Diego Loi e partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Puggioni.

Il Sindaco Dott. Diego Loi riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche

tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 dispone che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e, lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

Accertato che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'Ente territorialmente competente è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Dato atto che, nel caso del Comune di Santu Lussurgiu, l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), non è stato costituito;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Preso atto che l'Unione dei comuni del Montiferru e Alto Campidano ha concesso un contributo straordinario anno 2020 con vincolo di destinazione per abbattimento tariffe TARI anno 2021 pari a 32.057,98 euro;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto per quanto sopra di validare e approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e, di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/09/2020, con la quale il Comune di Santu Lussurgiu ha optato all'applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante l'intera ripartizione nell'anno 2021;

Accertato che la Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342, riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti 2020 che viene ristorata a ciascun Comune.

Considerato che tale importo doveva essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Rilevato che la Ragioneria dello Stato ha pubblicato, sul proprio sito internet istituzionale in data 21 gennaio 2021, alcuni chiarimenti per la compilazione della Certificazione per la perdita di gettito da parte degli Enti Locali, dando atto che l'Ente può finanziare con le risorse di cui sopra, anche altre tipologie di interventi diversi da agevolazioni Tari ma, comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili.

Preso atto che l'articolo 6 del D.L. "Sostegni bis" del 25 maggio 2021, n. 73, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, prevede l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche.

Richiamata la deliberazione nr. _____ in data odierna relativa l'approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2020, dal quale si evince una quota di avanzo vincolato per perdita figurativa TARI per emergenza sanitaria COVID 19 pari a € 24.257,00, oltre, un ulteriore quota per fondo funzioni fondamentali per emergenza COVID - 19;

Considerato che è intendimento di questo Ente destinare parte delle risorse sopra citate per:

1. Copertura del conguaglio P.E.F. di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, in quanto lo stesso costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limitimassimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre;
2. Concessione di un'agevolazione sulla TARI 2021 per tutte le utenze non domestiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, interessati da misure restrittive quali chiusura, riduzione dell'orario di apertura o limitazione nelle modalità di svolgimento disposte per determinate attività, consistente nell'abbattimento totale della quota variabile della tariffa TARI per l'anno 2021;
3. Concessione di un contributo economico a favore delle famiglie in condizioni di sofferenza economica, rapportato ai seguenti requisiti:
 - Contributo pari al 20% della TARI 2021 per i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 8.500 euro;
 - Contributo pari al 18% della TARI 2021 per i nuclei familiari con indicatore ISEE da 8.501 euro a 15.000 euro;
 - Contributo pari al 15% della TARI 2021 per i nuclei familiari con indicatore ISEE da 15.001 euro a 30.000 euro;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Oristano;

Accertato che in data odierna con deliberazione nr. _____ è stato approvato il nuovo regolamento TARI, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2021;

Visto l'art. 28 al punto 3 del vigente regolamento comunale, che dispone che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate bimestrali le cui scadenze saranno determinate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime dei presenti

DELIBERA

1. Di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
3. Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
4. Di dare atto che parte delle risorse di cui alla quota di avanzo vincolato 2020 per perdita figurativa TARI per emergenza sanitaria COVID 19 e, per fondo funzioni fondamentali per emergenza COVID, dovranno essere destinate a:
 - Copertura del conguaglio P.E.F. di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, in quanto lo stesso costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e come tale, rientra nei limitimassimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre;

- Concessione di un'agevolazione sulla TARI 2021 per tutte le utenze non domestiche che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, interessati da misure restrittive quali chiusura, riduzione dell'orario di apertura o limitazione nelle modalità di svolgimento disposte per determinate attività, consistente nell'abbattimento totale della quota variabile della tariffa TARI per l'anno 2021;
 - Concessione di un contributo economico pari al 20% della TARI 2021 a favore delle famiglie in condizioni economiche di svantaggio rapportato con indicatore ISEE non superiore a 8.500 euro;
 - Concessione di un contributo economico pari al 18% della TARI 2021 a favore delle famiglie in condizioni economiche di svantaggio rapportato con indicatore ISEE da 8.501 euro a 15.000 euro;
 - Concessione di un contributo economico pari al 15% della TARI 2021 a favore delle famiglie in condizioni economiche di svantaggio rapportato con indicatore ISEE da 15.001 euro a 30.000 euro;
5. Di stabilire, ai sensi dell'art. 28 punto 3 del vigente regolamento comunale, che il pagamento della TARI 2021 dovrà avvenire in quattro rate bimestrali con decorrenza dal 31 agosto 2021.
6. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Oritano;
7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
8. Di dichiarare, a seguito di votazione separata, all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Diego Loi

Il Segretario Comunale
F.to Caterina Puggioni

Pareri espressi e firmati digitalmente, ai sensi dell'art. 49 del decreto lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta n. **18 del 14-06-2021** avente ad oggetto **Validazione e approvazione del P.E.F. del servizio di gestione rifiuti e approvazione tariffe provvisorie TARI anno 2021.**:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 15-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Paola Serra

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 15-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Paola Serra

L'impiegato incaricato, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA che la presente deliberazione:

con prot. n. del è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267, del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*), al n. **562** con decorrenza dal **24-06-2021** al **09-07-2021**

Santu Lussurgiu, 24-06-2021

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Santu Lussurgiu,